

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1171-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FRAU)

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della
«*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del
Fondo Monetario Internazionale

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge tende ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere un prestito pari complessivamente a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), da erogare, a tassi di mercato, in due *tranche* - rispettivamente, di 250 milioni e di 550 milioni della stessa unità di conto - al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo monetario internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

Le disposizioni sono volte a corrispondere ad una richiesta del FMI, il quale ha chiesto all'Italia di contribuire alla predetta iniziativa con una quota che appare in linea con quanto chiesto agli altri Paesi G7 e con l'impegno del nostro Paese a favore dei paesi più poveri.

La PRGF è uno strumento finanziario specificamente concepito per aiutare i Paesi a basso reddito nella strategia di riduzione della povertà ed ha un ruolo chiave nell'ambito della iniziativa per la riduzione del debito nei Paesi più poveri. Il rispetto delle condizioni previste nei programmi associati alla PRGF rappresenta infatti una condizione necessaria affinché i Paesi eleggibili possano beneficiare del meccanismo di alleggerimento del debito previsto dall'iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*). Le operazioni di prestito del PRGF *Trust* sono condotte attraverso un «Conto prestiti», un «Conto riserve» e un «Conto sussidi».

Le risorse relative al primo di tali conti sono raccolte mediante prestiti a tassi di mercato contratti dal *Trust* con istituzioni finanziarie indicate dai Paesi donatori (per l'Italia, la Banca d'Italia). Il «Conto sussidi» ha invece la funzione di integrare le risorse necessarie a compensare la differenza tra il tasso d'interesse praticato dal *Trust* e il tasso agevolato pagato dai Paesi beneficiari. Infine, le risorse del «Conto riserve» possono essere utilizzate dal *Trust* per effettuare i pagamenti dei propri prestiti o degli interessi, nel caso in cui i fondi provenienti dalla restituzione dei prestiti erogati dal «Conto prestiti» o le risorse del «Conto sussidi» si rivelino insufficienti a far fronti ai suddetti pagamenti.

Il prestito erogato dalla Banca d'Italia è a valere sulle riserve e non produce alcun impatto sul bilancio dello Stato. È tuttavia necessaria un'autorizzazione legislativa al fine di attivare, in favore della stessa Banca d'Italia, la garanzia dello Stato a fronte dell'impegno finanziario assunto in sede internazionale. Tale garanzia è peraltro aggiuntiva alla copertura offerta dal «Conto riserve» della PRGF, che dispone di risorse sufficienti a coprire il 40 per cento dei crediti concessi in base al medesimo strumento finanziario internazionale.

L'intervento della Banca d'Italia è destinato, come già accennato, ad operare in due *tranche*, rispettivamente pari a 250 milioni e a 550 milioni di diritti speciali di prelievo, a valere sul medesimo Conto; ciò, in ragione della diversa scansione temporale con cui sono pervenute le richieste di contribuzione.

In particolare, la richiesta di un prestito di 550 milioni di DSP, giunta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel settembre 2000, si colloca

nel quadro del rafforzamento dell'iniziativa per l'alleggerimento del debito dei Paesi poveri, che richiederebbe risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, per coprire le necessità finanziarie del conto PRGF nel periodo 2001-2005, a partire dal quale i programmi PRGF potranno essere auto-finanziati attraverso le risorse accumulate nel *Trust*. Si precisa, infine, che al 14 febbraio 2003 il controvalore di 1 DSP era di 1,26974 euro; pertanto il prestito di cui

al comma 1 dell'articolo 1 ammonta a circa a 317 milioni di euro, mentre il prestito di cui al comma 2 è valutabile approssimativamente in 698 milioni di euro.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FRAU, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

16 aprile 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

20 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction*

and Growth Facility, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

Art. 2.

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

